

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

XLIX.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCALFARO

INDICE

	PAG.		PAG.
Congedi:		Proposta di legge (Rinvio):	
PRESIDENTE	364	MACCHIAVELLI ed altri: Estensione dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, ai pescatori dell'alto Tirreno (1762)	390
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		PRESIDENTE	390
Avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2436)	364	Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	364, 367, 369, 370, 384 385, 386, 387, 388, 389	DE MEO e DE PASCALIS: Estensione ai tenitori clandestini di scommesse delle misure di repressione contemplate dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (2007)	390
MATTARELLI GINO, <i>Relatore</i>	364, 385, 388	PRESIDENTE	390
RUSSO SPENA	367, 384, 387, 388	BOTTA, <i>Relatore</i>	390
GREPPI	369, 387	CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	390
VESTRI	369, 387	Votazione segreta:	
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	369, 385, 387, 389	PRESIDENTE	391
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Autorizzazione della spesa di lire 93.000.00 per la concessione di un contributo straordinario all'Istituto centrale di statistica destinato al ripianamento del disavanzo di gestione dell'esercizio 1961-62 (<i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i>)	389		
PRESIDENTE	389		
MATTARELLI GINO	389		

La seduta comincia alle 9,50.

MATTARELLI GINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (*E approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Dal Canton Maria Pia e Rampa.

Discussione del disegno di legge: Avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza (2436).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno, reca la discussione del disegno di legge n. 2436, concernente l'« Avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Su questo disegno di legge la Commissione Bilancio ha già espresso parere favorevole. Prego il relatore, onorevole Mattarelli, di svolgere la sua relazione.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge che è davanti alla Commissione riguarda una serie di norme che mirano ad adeguare l'avanzamento degli ufficiali di pubblica sicurezza alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate. In sostanza, con questo disegno di legge si pongono gli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza sullo stesso piano degli ufficiali delle altre Forze armate.

Questo processo di adeguamento, per quanto riguarda lo stato giuridico delle guardie di pubblica sicurezza (prima per i militari, e poi per gli ufficiali), era già stato iniziato con precedenti provvedimenti legislativi. In particolare, mi riferisco alla legge 18 febbraio 1963, n. 86, approvata appunto dalla nostra Commissione, con la quale si provvedeva all'adeguamento dello stato giuridico degli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza a quello degli altri ufficiali delle Forze armate.

I colleghi della passata legislatura ricorderanno che quando trattammo dello stato giuridico degli ufficiali, avvertimmo l'esigenza di un più rapido sviluppo di carriera, di fronte al pericolo che, per lo svolgimento di queste delicate funzioni (quali sono appunto quelle degli ufficiali di pubblica sicurezza), venisse a mancare un adeguato flusso di personale, a causa del blocco della carriera ai gradi più bassi della gerarchia. Il disegno di legge al nostro esame ha, quindi, tra l'altro, anche lo scopo di favorire un sufficiente afflusso di aspiranti nei ruoli degli ufficiali di pubblica sicurezza.

Il sistema di avanzamento che viene seguito è quello cosiddetto « normalizzato »; successivamente ne esamineremo le modalità e le linee fondamentali.

Prima di passare all'esame del merito, vorrei ricordare i precedenti del disegno di legge.

Con la legge 26 febbraio 1942, n. 39, modificata con legge 29 marzo 1956, n. 288, si predispose l'adeguamento dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali di pubblica sicurezza a quelli della guardia di finanza e dei carabinieri. Tale legge era già superata dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa allo stato giuridico degli ufficiali delle Forze armate, e dalla legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardante l'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica (norme estese in seguito anche alla guardia di finanza).

Per quanto riguarda lo stato giuridico, già adeguato con la legge 18 febbraio 1963, n. 86, e con la legge 9 giugno 1964, n. 405, si predisposero nuove norme sul reclutamento. In particolare, venne istituita l'Accademia degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Con questo disegno di legge, praticamente, completiamo il quadro in questo settore.

Passiamo adesso alle linee fondamentali del disegno di legge.

Con il provvedimento in discussione il Governo si propone di svincolare il congegno di avanzamento dal criterio delle sole vacanze naturali, che blocca la carriera di numerosi ufficiali. In secondo luogo, si vuole consentire all'amministrazione di procedere ad una più ampia valutazione degli ufficiali in servizio, al fine di assicurare una più ordinata progressione di carriera, ed una selezione più consona alle funzioni affidate agli ufficiali di pubblica sicurezza. In terzo luogo, si vuole eliminare o ridurre il progressivo invecchiamento dei ruoli per la contemporanea presenza di ufficiali pressoché coetanei nei gradi elevati e in quelli inferiori, con grave disagio per il personale e a tutto detrimento del servizio. Si vuole eliminare, in particolare, il fenomeno delle sensibili vacanze che si verificano nei vari gradi per la contemporanea cessazione dal servizio attivo per limiti d'età, con la conseguente necessità di coprire i posti resisi vacanti contemporaneamente, senza la possibilità di affinare il servizio attraverso l'esercizio delle funzioni nei vari gradi della gerarchia.

In quarto luogo, il disegno di legge realizza l'unicità di trattamento del personale militare delle Forze armate e dei corpi specializzati.

Infine, il disegno di legge mira a contemporaneamente le esigenze degli ufficiali alle esigenze dei quadri, mediante l'avanzamento ai

gradi più elevati degli elementi più idonei, nelle migliori condizioni di età e di preparazione professionale, e ad assicurare una ragionevole possibilità di carriera agli ufficiali in possesso dei necessari requisiti per l'avanzamento.

Per quanto riguarda il meccanismo del provvedimento, si tratta di introdurre il sistema dell'avanzamento normalizzato che si basa su diversi criteri: uno di essi è l'avanzamento a scelta per alcuni gradi, e l'avanzamento per anzianità per altri. Per l'avanzamento a scelta è prevista una percentuale fissa da ammettere ogni anno. Altro criterio è quello della permanenza nel grado stabilizzata nel numero di anni corrispondenti alle esigenze della migliore efficienza dei quadri.

Le promozioni annuali avvengono in numero fisso, rapportato al numero dei posti in organico e alla percentuale degli ufficiali da ammettere ogni anno a valutazione.

Il disegno di legge prevede la posizione di stato « a disposizione », con il mantenimento del rapporto di impiego, ma non dell'occupazione del posto nel ruolo organico.

Esiste, poi, la possibilità di promozioni in soprannumero, quando le vacanze non consentano di effettuare il numero predeterminato di promozioni, con possibilità di trasferimento nella posizione di « a disposizione » degli ufficiali in soprannumero.

Direi che il punto fondamentale del disegno di legge sta nella istituzione delle vacanze obbligatorie e quindi nella possibilità di promozione in soprannumero; ciò consente la progressione di carriera, senza toccare gli organici, che rimangono quelli fissati dalla legge 18 febbraio 1963, n. 86.

Il disegno di legge si ricollega, praticamente, anche nella formulazione, alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina, e dell'aeronautica; esso è anche strutturato nello stesso modo, con una divisione in 8 titoli. Diverso soltanto è il numero degli articoli, e diversi sono i necessari adeguamenti, dato il numero più limitato degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per quanto riguarda il contenuto del disegno di legge, nella prima parte, nel primo titolo, vediamo riprodotte, anche nella stessa formulazione letterale, le norme della legge n. 1137 per quanto riguarda, in genere, i criteri fondamentali dell'avanzamento, i ruoli, l'anzianità, la valutazione per l'avanzamento, la formazione dei quadri, ecc.

Anche il titolo secondo ricalca, più o meno, le norme del titolo secondo della legge

n. 1137, per quanto attiene alla promozione degli ufficiali in servizio permanente effettivo, determinando le norme per la valutazione degli ufficiali stessi.

L'articolo 37 direi che costituisce il cardine di tutta la legge per quanto riguarda i quadri di avanzamento e la possibilità di promozioni in soprannumero; esso regola anche la nuova valutazione degli ufficiali in attesa di provvedimenti, la rinnovazione dei giudizi di avanzamento annullati, il problema dell'avanzamento per meriti eccezionali; e infine fissa norme particolari relative ai periodi di comando e di attribuzioni specifiche e ai vantaggi di carriera, che poi ritroveremo nelle tabelle allegate al disegno di legge.

Il titolo terzo riguarda l'avanzamento degli ufficiali a disposizione, e anche questa è materia che viene praticamente tolta di peso dalla legge n. 1137 e riportata per gli ufficiali di pubblica sicurezza.

Il titolo quarto riguarda l'avanzamento degli ufficiali ausiliari e della riserva; anche qui si riprendono norme già approvate, e vigenti per gli altri ufficiali delle Forze armate.

Il quinto titolo concerne l'avanzamento degli ufficiali del ruolo d'onore. Anche in questo settore la situazione viene equiparata a quella delle altre Forze armate.

Altrettanto si dica per il titolo sesto, che riguarda l'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in tempo di guerra; le norme sono le stesse vigenti per l'arma dei carabinieri.

Il titolo settimo regola il trapasso dall'attuale situazione giuridica in materia di avanzamento alla nuova situazione giuridica che verrà a determinarsi con l'entrata in vigore del disegno di legge al nostro esame. Esso, quindi, richiama quelle norme transitorie che sono indispensabili per consentire il passaggio da un regime giuridico ad un altro, tenendo presente che, secondo il disegno di legge, l'attuazione di queste norme dovrebbe decorrere dal 1° gennaio 1965.

Nel titolo finale sono contenute le disposizioni che tendono ad armonizzare le norme vigenti con quelle del disegno di legge, o a creare i presupposti per il raggiungimento di talune finalità che il provvedimento si prefigge.

Questa rapida relazione non pretende di entrare nel merito: si tratta di moltissime norme tecniche, che indubbiamente sarebbero più materia di regolamento che non di legge; occorre tuttavia adottare gli stessi criteri seguiti per la regolamentazione della posizione

degli ufficiali delle altre Forze armate, anche per quanto concerne lo strumento formale mediante il quale si attua questa regolamentazione.

Prima di arrivare alla conclusione della mia relazione, vorrei però entrare nel merito degli articoli, per sommi capi, perché i colleghi abbiano un'idea di come si sviluppa il meccanismo di avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

I sistemi di avanzamento, ripeto, sono due: per anzianità, e a scelta. L'avanzamento per anzianità avviene secondo l'ordine di iscrizione al ruolo. Per quanto riguarda l'avanzamento a scelta, esiste una valutazione di merito, che si realizza attraverso la formazione di una graduatoria, a mezzo di apposita commissione di avanzamento, prevista dal disegno di legge per i vari gradi.

Perché possano essere scrutinati, per qualunque promozione, gli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza debbono essere compresi nell'aliquota di ruolo stabilita per ogni grado nella tabella n. 1, allegata al provvedimento, sulla quale potremo intrattenerci più tardi.

Per quanto riguarda i ruoli, dobbiamo tener presente che il disegno di legge, collegandosi evidentemente alla legge del 1936 sullo stato giuridico, prevede un ruolo ordinario (come risulta dalle tabelle), e un ruolo speciale, che è quello degli ufficiali medici di polizia.

Una serie di articoli prevede i modi di formazione dei quadri di avanzamento e degli elenchi dei non idonei, di quelli cioè che non hanno superato con esito positivo la valutazione compiuta dalla commissione di avanzamento.

Per quanto riguarda le modalità più particolari dell'avanzamento, devo dire che con il sistema previsto per anzianità nei quadri vengono inclusi gli ufficiali dichiarati idonei nell'ordine risultante dal ruolo; invece per l'avanzamento a scelta, nei relativi quadri vengono iscritti soltanto gli ufficiali idonei compresi nella graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

Le commissioni di avanzamento formano anche gli elenchi dei non idonei, con la conseguenza che questi vengono esclusi definitivamente dall'avanzamento stesso, ad eccezione degli ufficiali subalterni (sottotenenti e tenenti) per i quali è ammessa una seconda valutazione. Per i gradi superiori, gli ufficiali non risultati idonei vengono collocati « a disposizione » per un massimo di quattro

anni», e fino al raggiungimento dei limiti di età.

Loro avranno visto dalla tabella n. 1 che i due criteri di avanzamento sono stabiliti in relazione ai vari gradi: cioè per il passaggio a tenente colonnello, a capitano e a tenente viene seguito il criterio dell'anzianità; per il passaggio a tenente generale, a maggiore generale, a colonnello e a maggiore viene seguito il criterio della scelta. Il passaggio da ufficiale inferiore a ufficiale superiore implica una selezione che comporta evidentemente un giudizio di merito, emesso da una commissione che giudica tutti gli elementi che debbono presiedere al passaggio a questa superiore funzione degli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza.

Il fine del disegno di legge, ripeto ancora una volta, è quello di favorire lo sviluppo di carriera, almeno per la maggior parte degli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza, fino al grado di tenente colonnello. Siamo sempre di fronte ad un organico disposto a piramide; ma non c'è dubbio che con il sistema delle vacanze obbligatorie e quindi del soprannumero si tende a far sì che gli idonei possono, entrando nel Corpo degli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza, sperare di arrivare al grado di tenente colonnello, anche senza avere meriti eccezionali.

C'è un problema che il disegno di legge non ha previsto, e che è stato sollevato: che cioè vi sono numerosi capitani in servizio che, anche con il sistema di avanzamento previsto dal provvedimento, difficilmente possono sperare di arrivare ai gradi superiori, se non interverranno modifiche del testo. A questo riguardo, sono pervenuti anche degli emendamenti, che potremo esaminare in sede di esame degli articoli. Rischiamo infatti di frustrare uno dei fini fondamentali che il disegno di legge si propone, che è quello di favorire sviluppi e progressioni di carriera, ed eliminare un certo disagio della numerosa categoria di vecchi capitani che rischiano di essere collocati a riposo senza la speranza di poter ulteriormente progredire.

Quanto alle tabelle, da esse emerge il meccanismo di avanzamento, sia per quanto riguarda le modalità (a seconda del grado), sia per quanto riguarda il periodo minimo di comando e di attribuzioni specifiche richieste per l'inclusione nei quadri di avanzamento.

La tabella n. 1 indica il numero di posti in organico per ogni grado della gerarchia, il numero delle promozioni annuali o periodiche previste dal disegno di legge per i gradi superiori, e il numero degli ufficiali, non an-

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

cora valutati, da ammettere ogni anno a valutazione (1/4, 1/5, 1/12, eccetera: queste frazioni sono state calcolate in base ad una media: il denominatore rappresenta la media degli ufficiali che normalmente possono aspirare ogni anno al passaggio al grado superiore).

La tabella n. 2 riguarda invece i titoli per conseguire i vantaggi di carriera che sono stabiliti per ogni grado della gerarchia.

Ho detto prima che uno dei cardini della legge è l'articolo 37, che riguarda la formazione dei quadri di avanzamento obbligatorio, e soprattutto l'introduzione, come per le altre Forze armate, delle promozioni anche in soprannumero rispetto ai posti previsti nell'organico. Devo solo dire che, per quanto riguarda l'avanzamento per anzianità, le vacanze vengono formate dal Ministero dell'interno collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello nel quale occorre formare le vacanze, promuovendo altrettanti ufficiali in tale ultimo grado. Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento.

Detto questo, per quanto riguarda un esame più approfondito dei singoli articoli, faccio osservare che si tratta di norme squisitamente tecniche, che riproducono fedelmente, ripeto, quelle già vigenti per le altre Forze armate dello Stato.

Prima di concludere, devo aggiungere che un certo rilievo è stato fatto anche per quanto riguarda il passaggio da maggiore generale a tenente generale del Corpo. Praticamente, parrebbe opportuno consentire anche per questi alti gradi, la promozione nella posizione « a disposizione », visto che lo scrutinio a scelta non si effettua tutti gli anni (poiché per il passaggio da maggiore generale a tenente generale, si effettua ogni sei anni, si potrebbe venire incontro all'attesa degli attuali maggiori generali). È stata avanzata la proposta di concedere anche a questi ufficiali che siano stati valutati e dichiarati idonei, e che nel frattempo potrebbero aver raggiunto i limiti di età, la possibilità di essere considerati nella posizione di « a disposizione ». Bisogna tener presente che quando, nel 1955, venne approvata la legge 12 novembre 1955, n. 1137, si determinò una legittima attesa anche per questi ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza. Se il disegno di legge,

oggi al nostro esame, fosse stato approvato molto tempo fa, oggi questi ufficiali non si troverebbero in condizione di veder scoccare il termine per il collocamento a riposo, senza la possibilità di raggiungere il traguardo dell'avanzamento. Si tratta di un'aspirazione umana, che la Commissione potrà valutare in sede di esame dei singoli articoli.

Detto questo, per le ragioni già esposte, non ritengo di dovermi addentrare ulteriormente nel merito delle norme.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole relatore, e dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ci siamo molto spesso occupati della questione dell'avanzamento nell'ambito del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Abbiamo spesso ripetuto che per questa categoria vi erano ancora sforzi da fare per premiare le giuste aspettative di quegli ufficiali che, in possesso di apprezzabili doti, non potevano, per ragioni di ruolo, ottenere il riconoscimento delle loro aspirazioni.

Abbiamo anche detto che, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anche per la ragione delle diverse fonti di arruolamento, si erano verificate delle sperequazioni che andavano eliminate.

Per queste ragioni non possiamo che salutare con soddisfazione questo sforzo governativo, che, se non risolve tutti i problemi posti sul tappeto, certamente attua, per lo meno, quel principio delle vacanze obbligatorie che, rendendo più sollecita la carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza, dà loro la possibilità di vedere raggiunte legittime aspirazioni. Era cosa da farsi, perché all'origine di questa situazione sta la differenza con quanto avviene negli altri ruoli delle Forze armate. Gli ufficiali delle Forze armate vengono arruolati attraverso le accademie (per quanto oggi esista anche l'Accademia per gli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza) e raggiungono il grado di sottotenente all'età di 20-22 anni, fino ad ora ciò non avveniva per gli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza che all'età di 30 anni. Se la carriera inizia a 20-22 anni, il raggiungimento dei limiti di età è lontano, e si può attendere; se invece la carriera comincia a 30 anni, è chiaro che questi ufficiali vedono enormemente ritardato il raggiungimento delle loro aspirazioni di avanzamento nel grado.

Salutiamo dunque con soddisfazione questo provvedimento presentato dal Governo anche

se dobbiamo dichiarare subito che in qualche punto esso deve essere perfezionato.

Purtroppo, dopo la legge del 1963, a causa di due mie proposte di legge sono stato chiamato dispregiativamente « il deputato dei generali, e non vorrei, con la mia precedente osservazione, confermare questa mia cattiva fama. Per prima cosa debbo osservare che nel disegno di legge al nostro esame (e solo da questo punto di vista divergo dalla pregevolissima relazione dell'onorevole Mattarelli) si stabilisce per questo Corpo un criterio di permanenza negli altissimi gradi diverso da quello adottato per tutto l'esercito, compresi i carabinieri.

Vediamo al vertice del ruolo ordinario contenuto nella tabella n. 1, allegata al provvedimento, che a tenente generale verrà promosso un ufficiale ogni sei anni; invece, nella tabella dell'esercito la promozione da maggiore a tenente generale si verifica ogni quattro anni.

Non so se vi sia una giustificazione per questa differenza; forse non c'è, perché 5 non sta a 20 come 1 sta a 9. È chiaro che se si deve mantenere la stessa proporzione prevista per i carabinieri, le promozioni a tenente generale dovranno essere nel numero di 4 a 9 o di 2 a 9. Non sappiamo neppure se questo derivi dal fatto della necessità che il tenente generale sia uno solo, in quanto comandante; in effetti i carabinieri non hanno comandante, perché questo proviene dallo stato maggiore, e non dai quadri dell'arma stessa. Comunque, forse si è pensato di mantenere unico il grado superiore e si è fatta tale distinzione, perché il tenente generale resti uno solo. Ma questa ragione in effetti non esiste, perché uno degli articoli del disegno di legge al nostro esame prevede espressamente la possibilità di più tenenti generali, e stabilisce che in caso di esistenza di due o più tenenti generali l'ispettore del Corpo sarà tenuto dal tenente generale più anziano; in caso di assenza, suppliranno gli altri tenenti generali. Non si capisce quindi perché la promozione a tenente generale debba essere effettuata ogni sei anni.

Questa è la prima osservazione, alla quale potrà far seguito, dopo la discussione generale, un emendamento per ridurre i sei anni previsti e livellarli ai quattro stabiliti per le altre Forze armate.

« Debbo inoltre fare due osservazioni a proposito dei capitani. In una nota che ci è pervenuta, ci si accusa di occuparci molto dei generali e poco degli altri gradi. Si dice che lo spirito del disegno di legge è appunto quello di aiutare gli ufficiali inferiori, entrati nell'amministrazione attraverso regolare con-

corso e che, pur essendo in possesso di tutti i necessari requisiti, non hanno avuto fino a questo momento una possibilità di progressione di carriera. Si fa osservare che moltissimi capitani, proprio per avere iniziato la carriera a 30 anni, non arriverebbero mai al grado di maggiore, se si rispettasse la proporzione delle promozioni prevista dal disegno di legge. Questa osservazione è esatta dal punto di vista statistico. L'articolo 78 dice: « Per l'avanzamento degli ufficiali mantenuti in servizio ai sensi della legge 6 luglio 1962, n. 888, restano ferme le disposizioni dell'articolo 3 della legge stessa ». Noi abbiamo quindi direttamente parificato questo articolo all'articolo 3 della legge n. 888. Si è forse deciso questo senza osservare con la dovuta attenzione il ruolo degli ufficiali, e senza considerare che la promozione al grado di maggiore avrebbe potuto avvenire solo dopo che fossero stati promossi tutti gli ufficiali di grado e anzianità appartenenti al ruolo corrispondente del servizio permanente effettivo.

Questi capitani non potranno mai essere promossi maggiori, perché oggi sappiamo che anche gli ufficiali assunti per concorso non potranno mai giungere a tale grado. Con l'articolo 78 si stabilisce praticamente che essi dovranno rimanere ad aspettare la promozione dei capitani in servizio permanente effettivo. Esiste quindi una chiara contraddizione con lo spirito del provvedimento che si prefigge l'equiparazione della carriera dei capitani di pubblica sicurezza a quella delle altre Forze armate. Questa equiparazione del resto è già stata accettata dal Consiglio di Stato, a tutti gli effetti: infatti, su espressa richiesta del Ministero dell'interno, in data 11 febbraio 1955, esso ha tassativamente stabilito che gli ufficiali mantenuti in servizio di polizia sono ufficiali in servizio permanente effettivo « anche se appartenenti a ruoli in esaurimento ».

Stabilisce inoltre che la decorrenza della loro anzianità è quella della data di immissione nella posizione in servizio permanente effettivo o della data del provvedimento di mantenimento in servizio. La legge del 1962 prevede che il massimo grado è quello di maggiore. Però non possiamo — dopo aver stabilito questo limite massimo di diritto — imporre un altro limite di fatto, direi cioè: aspettate che l'ultimo dei capitani in servizio permanente effettivo venga promosso. Quindi gli stessi capitani assunti per concorso ci fanno sapere che, anche con questa nuova disposizione di legge (e salvo vacanze volute dal nostro Signore), essi non potranno mai raggiungere il grado di maggiore. »

Per le succitate ragioni, dopo aver ringraziato il Governo per aver presentato il disegno di legge in discussione, che viene incontro alle aspirazioni della categoria, ampiamente interpretate con ordini del giorno e dichiarazioni in questa Commissione, ritengo che questi tre punti del provvedimento debbano essere opportunamente emendati, al fine di evitare eventuali lamentele che sarebbero, secondo quanto fin qui esposto, abbastanza giustificate.

GREPPI. A me pare che le obiezioni riguardanti la situazione dei maggiori generali da promuovere a tenenti generali è la situazione dei capitani (mi riferisco a quello che è stato limpidamente esposto dal relatore e dall'onorevole Russo Spena) siano degne di riflessione.

Siamo in sede di discussione generale, e quindi penso che si possa e si debba dire che ci si trova di fronte ad una duplice valutazione: di un criterio generale di equità (soprattutto per quanto riguarda la situazione dei maggiori generali) e di un criterio di comparazione legislativa, soprattutto se ci si riferisce all'osservazione del collega Mattarelli relativa alla legge del 1955. L'onorevole Mattarelli osservava che, in quanto la situazione di questi ufficiali fosse stata presa in considerazione nel 1955, quando si regolava la materia generale per gli stessi carabinieri e per le Forze armate, in tanto oggi essi non si troverebbero in queste condizioni di sacrificio e di sperequazione.

È già stato detto, opportunamente, che se una sperequazione ingiusta esiste, si deve provvedere alla sua correzione, che dev'essere effettuata qui in base ad opportuni emendamenti degli articoli.

Quindi, mentre aderisco alle osservazioni fatte quanto ai presupposti di principio, mi riservo di concorrere alla formazione di un emendamento per le modificazioni del caso. Ciò che importa è che sia superata questa condizione che noi abbiamo visto essere unanimemente ingiusta.

VESTRI. Mi pare che, trattandosi di adeguamenti a norme in vigore, nulla osti a che si approvi con tutta rapidità il provvedimento in esame.

Per quanto riguarda le osservazioni formulate dal collega Russo Spena, ci riserviamo di sentire le spiegazioni del Governo.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al Sottosegretario Ceccherini, vorrei esprimere la mia riconoscenza al Governo che ha predisposto questo provvedimento e alla Commissione, la quale (in seguito alle dichiarazioni da me fatte nel corso della discussione del disegno di legge n. 2288, attinente alle norme

integrative e modificative delle leggi 3 aprile 1958, n. 460, e 26 luglio 1961, n. 709, sullo stato giuridico e l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, nella seduta del 19 maggio scorso, dichiarazioni che richiamavano l'attenzione del Governo sulla situazione di carriera degli ufficiali, sottufficiali e delle guardie di pubblica sicurezza), unanimemente espresse la propria solidarietà affinché al più presto possibile si affrontasse la soluzione di problemi che rappresentano un atto di giustizia.

Non entro adesso nel merito. Dico soltanto — per rimanere nei limiti della mia competenza — come Presidente (raramente mi permetto di fare interventi di questo genere) — che ogni emendamento che tendesse a determinare una maggiore eguaglianza con i ruoli delle altre Forze armate dello Stato non potrebbe trovare che consenziente la Commissione che in tempo non sospetto — prima cioè di conoscere il testo del provvedimento governativo — aveva espresso unanimemente proprio questa volontà.

Fatto questo atto di ringraziamento — che prego venga riportato anche all'onorevole Ministro — dichiaro chiusa la discussione generale e dò la parola al rappresentante del Governo perché esprima il suo parere.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Dò atto al Presidente della Commissione di quanto egli ha affermato, e cioè del fatto che la Commissione aveva richiamato l'attenzione del Governo su questa necessità vivamente sentita.

Ora, il disegno di legge al nostro esame mira a stabilire una disciplina organica e funzionale, basata sui seguenti principi, già emersi dall'ottima relazione dell'onorevole Mattarelli e dagli interventi dei colleghi Russo Spena, Greppi e Vestri.

La permanenza nei vari gradi per gli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza viene stabilizzata secondo un numero di anni predeterminedato in relazione alle esigenze dei quadri.

È questo il concetto essenziale. La progressione in carriera è stabilita secondo due sistemi: l'anzianità e la scelta, come per tutte le altre Forze armate dello Stato. Le promozioni a scelta avvengono in numero fisso. Le vacanze necessarie per effettuare il numero di promozioni, qualora quelle normali non risultino sufficienti, vengono formate collocando in soprannumero agli organici un'aliquota di ufficiali in numero corrispondente. Gli ufficiali collocati in soprannumero conservano la pienezza del rapporto d'impiego e vengono ulteriormente valutati ai fini dell'avanzamento,

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

con la conseguente possibilità di rientrare nei ruoli.

È istituita la nuova posizione di « a disposizione », in cui vengono collocati gli ufficiali in soprannumero che siano stati valutati almeno tre volte. Gli ufficiali a disposizione, pur rimanendo legati all'amministrazione da un organico rapporto d'impiego, vengono tolti definitivamente dai quadri, e non sono più computati nel numero degli ufficiali in servizio permanente effettivo.

Tuttavia anche per questi ufficiali è prevista la possibilità di progredire nella carriera. Devo ricordare, a proposito di questo punto, che, quando un ufficiale è stato pretermesso nella promozione per tre volte, evidentemente, non ha dimostrato, nella valutazione dei suoi superiori, quelle attitudini necessarie per la sua promozione al grado superiore, e, rimanendo nel ruolo, egli precluderebbe la via a coloro che, nel grado inferiore, hanno una giusta aspirazione ad essere promossi.

Per rispondere a una domanda di chiarimenti formulata dal collega Vestri, dirò che si tratta di un provvedimento che è in effetti più un regolamento che una legge.

In armonia con quanto è stato fatto per le altre Forze armate, ci siamo adeguati, con questo provvedimento, anche come numero di articoli, alla legislazione vigente per riaffermare il concetto della parità, oggi esistente, degli ufficiali di questo Corpo con quelli delle altre Forze armate. Ricordo anche che, da un anno a questa parte, è stata istituita per il Corpo degli ufficiali di pubblica sicurezza un'Accademia, identica, nei concetti informativi, alle accademie esistenti per le altre Forze armate.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Nessuno chiedendo di parlare e poiché agli articoli da 1 a 77 non sono stati presentati emendamenti, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

TITOLO I

DELL'AVANZAMENTO IN GENERALE

CAPO I

NORME FONDAMENTALI

ART. 1.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza conseguono l'avanzamento secondo le norme contenute nella presente legge.

(È approvato).

ART. 2.

Per l'avanzamento al grado superiore l'ufficiale deve possedere i requisiti fisici, morali, di carattere, intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado. Aver disimpegnato bene funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per l'avanzamento al grado superiore.

Per l'avanzamento ai vari gradi di generale i requisiti di cui al comma precedente debbono essere posseduti in modo eminente, in relazione al carattere delle funzioni spettanti ai gradi suddetti.

(È approvato).

ART. 3.

L'avanzamento degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo:

- ad anzianità;
- a scelta.

Può essere disposto per meriti eccezionali.

(È approvato).

ART. 4.

Per l'avanzamento ad anzianità l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 2.

L'avanzamento ad anzianità si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel rispettivo ruolo di anzianità.

Per l'avanzamento a scelta, l'ufficiale deve essere riconosciuto in possesso, mediante giudizio di avanzamento, dei requisiti indicati nell'articolo 2 e deve, inoltre, essere compreso in una graduatoria di merito, nel numero dei posti corrispondenti a quello delle promozioni da effettuare.

L'avanzamento a scelta si effettua promuovendo gli ufficiali nell'ordine di iscrizione nel ruolo di anzianità.

(È approvato).

ART. 5.

L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che sia riconosciuto in possesso dei particolari requisiti stabiliti dalla presente legge.

L'avanzamento per meriti eccezionali si effettua promuovendo l'ufficiale con precedenza sui pari grado idonei all'avanzamento ad anzianità o a scelta.

(È approvato).

CAPO II

RUOLI DI ANZIANITÀ

ART. 6.

Il grado e l'ordine di anzianità degli ufficiali, ai fini dell'avanzamento, risultano dai ruoli formati ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali.

(È approvato).

ART. 7.

I ruoli, nei quali sono iscritti gli ufficiali del servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sono i seguenti:

- 1) ruolo ordinario;
- 2) ruolo degli ufficiali medici di polizia.

Gli ufficiali dell'« a disposizione » sono iscritti in ruoli corrispondenti ai ruoli di provenienza.

Gli ufficiali dell'ausiliaria e gli ufficiali della riserva sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente effettivo.

(È approvato).

CAPO III

AUTORITÀ COMPETENTI AD ESPRIMERE GIUDIZIO SULL'AVANZAMENTO

ART. 8.

I giudizi sull'avanzamento sono pronunciati dalla commissione di avanzamento, che è composta:

a) per l'avanzamento al grado di tenente generale, dal Ministro per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia e dal vice capo della polizia. Un vice prefetto interviene quale segretario relatore;

b) per l'avanzamento al grado di maggiore generale, dal ministro o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore del Corpo e dal direttore della divisione Forze armate di polizia cui è demandato anche il compito di relatore;

c) per l'avanzamento fino al grado di colonnello del ruolo ordinario, dal ministro o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente

generale ispettore del Corpo, da due maggiori generali e dal direttore della divisione Forze armate di polizia al quale è demandato anche il compito di relatore;

d) per l'avanzamento fino al grado di colonnello del ruolo degli ufficiali medici di polizia, dal ministro o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato per l'interno, che la presiede, dal capo della polizia, dal vice capo della polizia, dal tenente generale ispettore del Corpo o da un maggiore generale, dal direttore della divisione forze armate di polizia e dal colonnello medico di polizia o, in mancanza, dall'ufficiale superiore medico di grado più elevato o in possesso di maggiore anzianità di grado.

Nelle commissioni di avanzamento di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno, avente qualifica non superiore a direttore di sezione o da un ufficiale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non superiore a quello di tenente colonnello.

I componenti delle commissioni si pronunciano con votazione palese in ordine inverso di grado e per la validità delle relative deliberazioni è necessaria la presenza di tutti i membri nella commissione di cui alla lettera *a)*, di almeno tre membri nella commissione di cui alla lettera *b)* e di almeno cinque membri nelle commissioni di cui alle lettere *c)* e *d)*.

(È approvato).

CAPO IV

VALUTAZIONE PER L'AVANZAMENTO

ART. 9.

L'ufficiale, per essere valutato per l'avanzamento ad anzianità o a scelta, deve trovarsi compreso in apposite aliquote di ruolo stabilite dal ministro, salvo che la presente legge non disponga altrimenti.

(È approvato).

ART. 10.

Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che ricopra la carica di ministro o di sottosegretario di Stato presso qualsiasi amministrazione.

Non può essere valutato per l'avanzamento l'ufficiale che sia sottoposto a procedimento penale o disciplinare, o che sia sospeso dal-

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

l'impiego e dalle funzioni del grado, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo.

(È approvato).

ART. 11.

Quando eccezionalmente la commissione di avanzamento ritenga di non poter addvenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospende il giudizio, indicandone i motivi.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata.

(È approvato).

ART. 12.

Le commissioni di avanzamento esprimono i giudizi sull'avanzamento sulla base degli elementi risultanti dal libretto personale.

Le commissioni hanno facoltà di interpellare qualunque superiore in grado, in servizio permanente, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ufficiale.

(È approvato).

ART. 13.

La commissione di avanzamento esprime i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.

Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di idoneità e gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in due distinti elenchi, in ordine di ruolo.

(È approvato).

ART. 14.

La commissione di avanzamento esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.

Successivamente la commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e,

in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando, a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.

Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in un elenco in ordine di ruolo.

(È approvato).

ART. 15.

Il punto di merito di cui al secondo comma dell'articolo 14 è attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

Quando il giudizio riguarda ufficiali aventi grado non superiore a colonnello ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando effettivo di reparto o delle attribuzioni specifiche, nonché alle benemeritenze di servizio e di guerra;

c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi ed esami.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b), c) sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.

Quando il giudizio riguarda ufficiali aventi grado di generale, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere a), b), c), considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.

(È approvato).

ART. 16.

Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli articoli 13 e 14 sono approvati dal ministro.

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

Gli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito, approvati dal ministro, sono idonei all'avanzamento. Gli ufficiali compresi negli elenchi dei non idonei, approvati dal ministro, sono non idonei all'avanzamento.

(È approvato).

ART. 17.

Salvo quanto disposto nel successivo comma e negli articoli 51 e 52, l'ufficiale non idoneo all'avanzamento non è più valutato per l'avanzamento e, se in servizio permanente effettivo e di grado superiore a capitano, è collocato a disposizione con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di determinazione della aliquota di valutazione nella quale era compreso.

La non idoneità all'avanzamento nel servizio permanente non impedisce l'avanzamento dell'ufficiale nella posizione di congedo.

(È approvato).

ART. 18.

Agli ufficiali valutati per l'avanzamento è data comunicazione dell'esito del giudizio.

(È approvato).

CAPO V

QUADRI DI AVANZAMENTO

ART. 19.

Il ministro, sulla scorta degli elenchi degli idonei e delle graduatorie di merito da lui approvati, forma altrettanti quadri di avanzamento, iscrivendovi:

a) per l'avanzamento ad anzianità tutti gli ufficiali idonei;

b) per l'avanzamento a scelta, gli ufficiali idonei e compresi, nell'ordine di graduatoria, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare.

Gli ufficiali di cui alle lettere a) e b) sono iscritti in quadro nell'ordine di ruolo.

I quadri di avanzamento hanno validità per l'anno cui si riferiscono.

(È approvato).

ART. 20.

Per i gradi nei quali le promozioni a scelta non si effettuano tutti gli anni, il ministro, per gli anni in cui non sono previste promo-

zioni, approva egualmente la graduatoria, ma forma i quadri di avanzamento solo se nel corso dell'anno vengano a verificarsi vacanze nei gradi rispettivamente superiori.

(È approvato).

ART. 21.

Qualora nel corso dell'anno un ufficiale venga tolto dal quadro di avanzamento a scelta per una delle cause stabilite dalla legge, subentra nel quadro l'ufficiale che seguiva nella graduatoria i pari grado iscritti nel quadro stesso. Per la determinazione del posto da attribuire all'ufficiale rispetto ai pari grado ancora iscritti in quadro si osservano le norme del secondo comma dell'articolo 19.

(È approvato).

CAPO VI

PROMOZIONI

ART. 22.

L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso secondo l'ordine della sua iscrizione nel quadro stesso.

La promozione è disposta con decreto del Presidente della Repubblica.

(È approvato).

ART. 23.

È sospesa la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento che venga a trovarsi in una delle condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 10.

La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione.

(È approvato).

ART. 24.

Il ministro ha facoltà di sospendere, con propria determinazione, la promozione dell'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento, nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità.

La sospensione della promozione annulla la valutazione già effettuata.

All'ufficiale è data comunicazione della sospensione della promozione e dei motivi che l'hanno determinata.

(È approvato).

ART. 25.

Il capo della polizia, di propria iniziativa o su proposta del tenente generale ispettore del Corpo, qualora ritenga che un ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, inoltra, nei riguardi dell'ufficiale stesso, proposta di cancellazione dal quadro.

Sulla proposta decide il ministro, sentita la commissione d'avanzamento. Fino a quando non intervenga tale decisione, gli effetti dell'iscrizione dell'ufficiale nel quadro sono sospesi.

L'ufficiale cancellato dal quadro è non idoneo all'avanzamento; allo stesso è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

(È approvato).

ART. 26.

La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneità fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio, non impedisce la promozione quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianità anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneità.

(È approvato).

TITOLO II

**AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO**

CAPO I

**DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA VALUTAZIONE
DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO
PERMANENTE EFFETTIVO**

ART. 27.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo, per essere valutato per l'avanzamento, deve aver compiuto i periodi di comando effettivo di reparto, di attribuzioni specifiche, aver frequentato con esito favorevole i corsi, aver superato gli esami stabiliti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Nei casi in cui la tabella prevede che i periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche possono essere compiuti anche in incarichi equipollenti a quelli indicati nella

tabella stessa, gli anzidetti incarichi equipollenti sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

(È approvato).

ART. 28.

Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 9, il 31 ottobre di ogni anno il ministro determina per ciascun grado, eccettuato quello di sottotenente, le aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le aliquote sono determinate in relazione al numero delle vacanze prevedibili. Qualora però nel corso dell'anno si verificano vacanze in numero superiore a quello previsto, il ministro ha facoltà di disporre che sia valutato per l'avanzamento un ulteriore numero di ufficiali per la formazione di un quadro suppletivo.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta le aliquote comprendono, oltre gli ufficiali già valutati giudicati idonei e non iscritti in quadro anche se collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 37, tanti ufficiali non ancora valutati, a partire dal primo di essi, quanti sono indicati per ciascun ruolo e grado dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.

Gli ufficiali compresi nelle aliquote in qualità di idonei e non iscritti in quadro sono valutati per l'avanzamento in tale qualità anche se, posteriormente alla data di determinazione dell'aliquota e prima che la valutazione abbia termine, essi siano collocati in soprannumero agli organici ai sensi dell'articolo 37.

Gli ufficiali che non possono essere valutati per l'avanzamento ai sensi dell'articolo 10 o per non aver raggiunto le condizioni prescritte dall'articolo 27 sono esclusi dal novero dei pari grado da comprendere nelle aliquote di cui al terzo comma. Essi sono poi computati nelle aliquote relative alla prima valutazione per la formazione di quadri di avanzamento, che sarà effettuata dopo che sia venuta a cessare la causa impeditiva della valutazione o dopo il raggiungimento delle predette condizioni.

(È approvato).

ART. 29.

L'ufficiale di grado superiore a tenente, che non abbia compiuto il periodo di comando o di attribuzioni specifiche, perché, con determinazione del ministro, non destinato alla

relativa carica o esonerato da essa, quando sia compreso nell'aliquota di ruolo è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

La determinazione del ministro è adottata previo parere conforme della competente commissione di avanzamento.

(È approvato).

ART. 30.

L'ufficiale che abbia rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o che non vi sia stato ammesso o che non li abbia superati, quando sia compreso nella aliquota di ruolo è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

La rinuncia deve risultare da dichiarazione scritta dell'ufficiale.

(È approvato).

ART. 31.

L'ufficiale che sia in condizione di essere valutato per l'avanzamento può presentare domanda di rinuncia all'avanzamento. La domanda può anche non essere motivata.

Il ministro decide sull'accoglimento della domanda in relazione alle esigenze di servizio.

L'ufficiale, nei cui riguardi sia accolta la domanda di rinuncia, è considerato a tutti gli effetti non idoneo all'avanzamento.

(È approvato).

CAPO II.

PROMOZIONE DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

ART. 32.

L'ufficiale iscritto nel quadro di avanzamento è promosso quando si verifichi vacanza nel grado superiore.

All'ufficiale promosso è attribuita nel nuovo grado anzianità corrispondente alla data della vacanza.

La presente legge stabilisce i casi nei quali l'ufficiale è promosso anche se non esista vacanza; in tali casi la eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

(È approvato).

ART. 33.

Determinano vacanze organiche:

a) le promozioni;

b) le cessazioni dal servizio permanente effettivo;

c) i collocamenti in soprannumero agli organici disposti per legge;

d) i decessi.

Le vacanze derivanti dalle cause di cui alle lettere a), b) e c), si verificano dalla data di decorrenza della promozione o della cessazione dal servizio permanente effettivo o del collocamento in soprannumero agli organici; le vacanze derivanti dalla causa di cui alla lettera d) si considerano verificate dal giorno successivo a quello del decesso.

(È approvato).

ART. 34.

Gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità, che non conseguono la promozione nell'anno di validità dei quadri stessi, sono iscritti, senza che occorra una nuova valutazione, nei quadri dell'anno successivo.

(È approvato).

ART. 35.

Per i gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta le promozioni sono effettuate in numero fisso annuale. La tabella n. 1 annessa alla presente legge stabilisce per ciascuno dei gradi anzidetti il numero delle promozioni annuali; tale numero è raggiunto entro il 31 dicembre dell'anno.

Le promozioni per colmare le vacanze determinate dai provvedimenti di cui all'articolo 33, lettera c), salvo che il collocamento in soprannumero sia disposto in applicazione dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 29 marzo 1956, n. 288, e dell'articolo 37 della presente legge, sono effettuate in aggiunta al numero fisso annuale di cui al comma precedente.

(È approvato).

ART. 36.

Qualora, dopo che sia stato raggiunto in un grado il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalla tabella, si verifichino nel grado superiore ulteriori vacanze, queste sono rinviata al 1° gennaio dell'anno successivo e colmate con promozioni sotto tale data.

Qualora il numero degli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento sia inferiore al numero delle promozioni stabilite per l'anno dalla tabella, le promozioni non effettuate sono portate in aumento al numero delle promozioni da effettuare nell'anno successivo. Le promozioni in aumento decorrono dal 1° gennaio di tale anno.

Nei casi indicati nei commi precedenti è in facoltà del ministro di trattenere o, se necessario, richiamare in servizio, altrettanti ufficiali dell'ausiliaria, sempre che non vi siano ufficiali a disposizione in numero sufficiente.

(È approvato).

ART. 37.

Qualora in un grado non si raggiunga durante l'anno, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalla tabella n. 1, il ministro, al 31 dicembre dell'anno stesso, forma le vacanze ancora occorrenti con l'osservanza delle seguenti norme.

Nei gradi oltre i quali non si consegue avanzamento, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo a scelta, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei, non iscritti in quadro di avanzamento.

Nei gradi in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, le vacanze sono formate collocando in soprannumero agli organici, nell'ordine di ruolo, gli ufficiali idonei all'avanzamento a scelta, non iscritti in quadro, appartenenti al grado immediatamente superiore a quello in cui occorrono le vacanze e promuovendo altrettanti ufficiali di tale ultimo grado.

Se nel grado immediatamente superiore a quello in cui occorre formare le vacanze non è previsto avanzamento, le vacanze nel grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità sono formate collocando in soprannumero agli organici gli ufficiali del grado superiore aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età, e promuovendo altrettanti ufficiali nel grado in cui occorrono le vacanze.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo e quinto comma del presente articolo sono trasferiti nella posizione di « a disposizione » al termine di due anni, sempre che non siano stati già raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente.

Gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, ove già valutati almeno tre volte, sono trasferiti nella posizione di

« a disposizione », a decorrere dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'ultima valutazione. Se all'atto del collocamento in soprannumero il quadro di avanzamento per l'anno successivo non sia stato ancora formato, gli ufficiali anzidetti rimangono nella posizione di soprannumero fino alla data di formazione del quadro; qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono trasferiti a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso. Gli ufficiali che non siano stati già valutati tre volte, sono nuovamente valutati dopo il collocamento in soprannumero fino a raggiungere le tre valutazioni.

Nei casi previsti dall'articolo 20 gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del terzo e quarto comma del presente articolo, sempre che nel frattempo non siano dichiarati non idonei, sono valutati nuovamente di anno in anno in qualità di ufficiali in soprannumero sino all'anno nel quale si forma il quadro di avanzamento: qualora dichiarati idonei ma non iscritti in quadro, sono collocati a disposizione con decorrenza dall'inizio di validità del quadro stesso.

(È approvato).

CAPO III

EFFETTI DELLA CESSAZIONE DELLE CAUSE IMPEDITIVE DELLA VALUTAZIONE O DELLA PROMOZIONE

ART. 38.

L'ufficiale non valutato o non promosso a norma dell'articolo 10, secondo comma, e dell'articolo 23 perché sottoposto a procedimento penale o disciplinare o perché sospeso dall'impiego o perché in aspettativa per infermità, è valutato o nuovamente valutato per l'avanzamento dopo che sia cessata la causa impeditiva della valutazione o della promozione e, nel caso abbia subito detrazione di anzianità ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, sempre che risulti più anziano di un pari grado già valutato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione della causa impeditiva.

All'ufficiale nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione dall'impiego di carattere precauzionale o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di

IV LEGISLATURÀ — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

servizio, quando sia valutato o nuovamente valutato, si applicano le disposizioni seguenti:

a) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo e sia già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) l'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo e se riporti un punto di merito per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una precedente graduatoria, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato o nuovamente valutato.

(È approvato).

ART. 39.

L'ufficiale non valutato a norma dell'articolo 10, primo comma, è valutato per l'avanzamento dopo che abbia cessato dalla carica di ministro o di sottosegretario di Stato. Se l'avanzamento ha luogo a scelta la valutazione è effettuata in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla cessazione dalla carica. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 38.

(È approvato).

ART. 40.

L'ufficiale per il quale sia stata sospesa la promozione a norma dell'articolo 24 è nuovamente valutato per l'avanzamento entro sei mesi dalla data della sospensione della promozione, se si tratti di avanzamento ad anzianità, o in occasione della formazione della prima graduatoria successiva alla data predetta, se si tratti di avanzamento a scelta. All'ufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 38.

(È approvato).

ART. 41.

All'ufficiale non valutato a suo turno per mancanza delle condizioni prescritte dall'articolo 27 e per il quale il raggiungimento delle condizioni anzidette sia stato ritardato per

motivi di servizio riconosciuti dal ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, si applicano, quando sia valutato per l'avanzamento, le disposizioni delle lettere a) e b) del secondo comma dell'articolo 38.

Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva al raggiungimento delle predette condizioni.

(È approvato).

ART. 42.

L'ufficiale, nei cui riguardi sia stato sospeso il giudizio sull'avanzamento a norma dell'articolo 11 è valutato per l'avanzamento quando le autorità competenti riconoscano cessati i motivi della sospensione, e comunque non oltre un anno dalla data della sospensione stessa.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità, se giudicato idoneo, è iscritto nel quadro di avanzamento in vigore e, se già raggiunto dal turno di promozione, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la valutazione non fosse stata sospesa.

L'ufficiale appartenente a grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo, è iscritto secondo il punto di merito attribuitogli, nella graduatoria, in cui sarebbe stato compreso qualora la valutazione non fosse stata sospesa. Se, per effetto del posto conseguito nella graduatoria, l'ufficiale venga iscritto nel quadro di avanzamento e sia già raggiunto dal turno di promozione, egli è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata. Nel caso che la promozione abbia luogo dopo che sia stato raggiunto il numero delle promozioni stabilite per l'anno dalle tabelle, la promozione è computata in quelle da effettuare per l'anno successivo.

(È approvato).

CAPO IV

RINNOVAZIONE DEL GIUDIZIO
DI AVANZAMENTO ANNULLATO

ART. 43.

Quando si debba rinnovare un giudizio di avanzamento, annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisd-

zionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni delle lettere *a)* e *b)* del secondo comma dell'articolo 38.

Se l'avanzamento ha luogo a scelta, l'ufficiale è nuovamente valutato in occasione della formazione della prima graduatoria successiva all'annullamento.

(È approvato).

CAPO V

AVANZAMENTO PER MERITI ECCEZIONALI

ART. 44.

L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia compiuto operazioni di servizio di speciale importanza dando prova di eccezionale sagacia e capacità e abbia corso grave pericolo di vita per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica o per conseguire l'arresto di malfattori, dimostrando di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente alle funzioni del grado superiore.

Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve essere compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali.

La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dai superiori da cui l'ufficiale dipende.

Sulla proposta decide il ministro previo parere favorevole della commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.

L'ufficiale riconosciuto dal ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che sia formato dopo la data della decisione del ministro. Se più ufficiali siano stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianità.

Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

(È approvato).

CAPO VI

NORME PARTICOLARI ALL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO

SEZIONE I.

DISPOSIZIONI RELATIVE AI PERIODI DI COMANDO E DI ATTRIBUZIONI SPECIFICHE.

ART. 45.

Il periodo di comando prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti, nell'esercizio di funzioni che comportino attribuzioni, oltre che amministrative e disciplinari, di addestramento e di impiego.

Il periodo di attribuzioni specifiche prescritto ai fini dell'avanzamento deve essere compiuto presso unità o enti organicamente previsti nell'esercizio di funzioni proprie dei servizi.

(È approvato).

ART. 46.

Gli ufficiali che non superino i corsi e gli esami prescritti ai fini dell'avanzamento non possono ripeterli.

(È approvato).

SEZIONE II.

AVANZAMENTO NEI VARI RUOLI E GRADI.

ART. 47.

L'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ha luogo:

nel ruolo ordinario sino al grado di tenente generale;

nel ruolo degli ufficiali medici di polizia, sino al grado di colonnello.

(È approvato).

ART. 48.

L'avanzamento dei maggiori generali, dei colonnelli e dei tenenti colonnelli ha luogo a scelta.

(È approvato).

ART. 49.

L'avanzamento dei maggiori ha luogo ad anzianità.

(È approvato).

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

ART. 50.

L'avanzamento dei capitani ha luogo a scelta.

(È approvato).

ART. 51.

L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità.

Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento, successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu per la prima volta valutato.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete, in applicazione dell'articolo 32 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

(È approvato).

ART. 52.

L'avanzamento dei sottotenenti ha luogo ad anzianità.

Detti ufficiali sono valutati per l'avanzamento dopo che abbiano compiuto due anni di permanenza nel grado e, quando si tratti di sottotenenti provenienti dai corsi dell'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, sempreché abbiano già superato i corsi di applicazione. Se idonei, essi sono promossi con anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.

Il sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato dopo che sia trascorso un anno dalla data sotto la quale fu pronunciato il giudizio di non idoneità, e, se idoneo, è promosso con anzianità corrispondente alla data del giudizio definitivo favorevole.

Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete in applicazione dell'articolo 32 della legge sullo stato degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(È approvato).

ART. 53.

Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione viene determinato, con decreto del ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale del-

l'Accademia ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine del primo e del secondo anno del corso di applicazione.

I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione.

I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno.

Al sottotenente che non superi il corso si applica il disposto del quarto comma dell'articolo 52.

Tuttavia, se il sottotenente sia stato dichiarato idoneo in attitudine militare, le autorità gerarchiche possono proporre al ministro che egli sia conservato nella posizione di servizio permanente effettivo. Ove la proposta sia accolta, l'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo che abbia compiuto tre anni di permanenza nel grado, e, se idoneo, promosso con anzianità corrispondente alla data di compimento di detto periodo di permanenza. Al sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento si applicano le disposizioni del quarto comma dell'articolo 52.

(È approvato).

SEZIONE III.

VANTAGGI DI CARRIERA.

ART. 54.

Gli ufficiali che siano in possesso dei titoli indicati, per ciascun ruolo e grado, nella tabella n. 2, annessa alla presente legge, conseguono un vantaggio di carriera.

Il vantaggio di carriera è attribuito spostando l'ufficiale nel ruolo, alla data in cui ha acquisito il titolo, di un numero di posti pari alle aliquote, stabilite dalla tabella, dell'organico del proprio grado in vigore dal 1° gennaio dell'anno in cui cade la data predetta.

Se l'ufficiale alla data in cui ha acquisito il titolo si trovi già compreso nell'aliquota di ruolo di cui all'articolo 28, lo spostamento sarà effettuato, quando abbia conseguito la promozione, nel ruolo del grado superiore, per l'intero, per la metà o in misura ridotta del cinque per cento a seconda che il grado superiore sia rispettivamente quello di capitano,

di maggiore e di colonnello o di tenente colonnello.

Se l'ufficiale alla data predetta non sia compreso nell'aliquota di ruolo e il numero dei pari grado che seguono quelli compresi nell'aliquota e che precedono l'ufficiale sia inferiore al numero dei posti di cui l'ufficiale stesso debba fruire, egli è collocato nel ruolo avanti a detti pari grado e la differenza dei posti gli verrà attribuita nel ruolo del grado superiore quando abbia conseguito la promozione, nella misura indicata nel comma precedente.

L'ufficiale non può, comunque, per effetto dello spostamento in ruolo, oltrepassare altro ufficiale già di lui più anziano che abbia conseguito uguale titolo.

(È approvato).

ART. 55.

Il vantaggio di carriera spettante ai tenenti ed ai capitani che siano in possesso del brevetto aeronautico militare ed abbiano compiuto i periodi di volo indicati nella tabella n. 2 annessa alla presente legge è attribuito in seguito a giudizio favorevole della commissione di avanzamento.

Agli effetti di cui al secondo, terzo e quarto comma del precedente articolo 54, il titolo a conseguire il vantaggio di carriera si considera acquisito sotto la data in cui l'ufficiale ha ultimato i prescritti periodi di volo. Qualora detti periodi siano ultimati nel grado di maggiore, il titolo si considera acquisito in detto grado e lo spostamento sarà effettuato nel ruolo del grado stesso per metà.

(È approvato).

TITOLO III.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI A DISPOSIZIONE

ART. 56.

Gli ufficiali a disposizione, idonei all'avanzamento nel servizio permanente effettivo, possono, previa nuova valutazione, essere promossi ad anzianità al grado superiore a quello col quale furono collocati a disposizione, dopo che siano stati promossi i pari grado che li precedevano nel ruolo di provenienza e che siano in servizio permanente. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o che non siano stati valutati a turno normale per mancanza delle condi-

zioni prescritte dall'articolo 27 o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione ovvero debba rinnovarsi, ai sensi dell'articolo 43, il giudizio di avanzamento in seguito all'annullamento di precedente giudizio di non idoneità. Non costituisce inoltre ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo di provenienza di pari grado in servizio permanente effettivo più anziani trasferiti in detto ruolo in data posteriore a quella di collocamento a disposizione dell'ufficiale interessato.

(È approvato).

ART. 57.

L'avanzamento degli ufficiali di cui all'articolo precedente si effettua, senza che occorra determinare aliquote di ruolo, con le stesse norme concernenti l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo, in quanto applicabili.

(È approvato).

TITOLO IV.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI IN AUSILIARIA E DEGLI UFFICIALI DELLA RISERVA

ART. 58.

L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria e della riserva ha luogo ad anzianità, non oltre il grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono.

L'ufficiale in congedo può conseguire, in tale posizione, una sola promozione.

L'avanzamento degli ufficiali in congedo non dà luogo a variazioni nel trattamento di quiescenza.

(È approvato).

ART. 59.

Agli effetti di quanto disposto dall'articolo 9, il ministro determina, in rapporto alla particolare situazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle prevedibili esigenze di servizio, le aliquote di ruolo degli ufficiali in ausiliaria e degli ufficiali della riserva da valutare per la formazione di quadri di avanzamento.

(È approvato).

ART. 60.

L'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 59 non può essere valutato per l'avanzamento se non sia stato riconosciuto

incondizionatamente idoneo al servizio militare del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(È approvato).

ART. 61.

Per l'ufficiale compreso nelle aliquote di ruolo di cui all'articolo 59 che venga a trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli articoli 10, 11, 23 e 24, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui al capo terzo del titolo II della presente legge.

(È approvato).

ART. 62.

Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il ministro stabilisce in rapporto alla particolare situazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle esigenze di servizio.

Se, dopo effettuate le promozioni nel numero suddetto, restino ancora ufficiali iscritti in quadro, la validità del quadro stesso è prorogata all'anno seguente. Gli ufficiali che non conseguono la promozione entro il secondo anno di validità del quadro di avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione di un successivo quadro di avanzamento.

(È approvato).

ART. 63.

L'ufficiale in ausiliaria che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità che lo precedevano nel ruolo di provenienza. Non costituisce ostacolo alla promozione dell'ufficiale in ausiliaria l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

(È approvato).

ART. 64.

L'ufficiale collocato in ausiliaria per limiti di età, che all'atto della cessazione dal servizio permanente era iscritto in quadro di avanzamento, consegue la promozione nell'ausiliaria non appena promosso il pari grado che lo precedeva nel quadro, senza essere sottoposto ad ulteriore valutazione e prescindendo dalla determinazione delle aliquote di ruolo per l'avanzamento degli ufficiali del suo grado e della sua categoria nonché dal disposto del primo comma dell'articolo 62.

(È approvato).

ART. 65.

L'ufficiale della riserva che sia giudicato idoneo all'avanzamento è iscritto in quadro, ma è promosso solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali in servizio permanente di pari grado e anzianità che lo precedevano nel ruolo del servizio permanente effettivo. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio permanente di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia sospesa la valutazione o la promozione.

(È approvato).

TITOLO V.

AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI
DEL RUOLO D'ONORE

ART. 66.

Gli ufficiali iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello col quale vi furono iscritti dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado ed almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 49-bis della legge 29 marzo 1956, n. 288 e successive modifiche, dopo almeno un anno di servizio.

Gli stessi ufficiali possono conseguire una seconda promozione:

a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo;

b) ovvero quando abbiano maturato una anzianità complessiva minima di 10 anni cumulativamente nell'attuale grado ed in quello precedente, con almeno 6 anni di permanenza nel ruolo;

c) ovvero, nel caso di richiamo in servizio ai sensi dell'articolo 49-bis della legge 29 marzo 1956, n. 288 e successive modifiche, dopo un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento.

Gli ufficiali che abbiano conseguito la promozione ai sensi del comma precedente, possono conseguire una terza promozione allorché, successivamente alla data della seconda promozione, maturino le condizioni di cui alle lettere a) e c) del comma stesso.

Possono conseguire una quarta promozione gli ufficiali che siano titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e che fruiscono di assegno di superinvalidità, allorché si verificano per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle stesse lettere a) e c).

Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi.

Gli ufficiali di cui ai commi precedenti non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica.

L'ufficiale giudicato idoneo è promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento del prescritto periodo di permanenza nel ruolo o di servizio.

(È approvato).

TITOLO VI.

AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA

ART. 67.

Per gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in tempo di guerra valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge relative all'avanzamento in tempo di guerra in vigore per gli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri).

Agli ufficiali stessi vengono altresì estese, con le condizioni di cui al comma precedente, le disposizioni relative a promozione ed avanzamento per merito di guerra e all'avanzamento degli ufficiali reduci da prigionia vigenti per gli ufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri).

(È approvato).

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 68.

Il numero delle promozioni stabilite dalla tabella n. 1 allegata alla presente legge diventa operante a partire dall'anno 1965.

Gli elenchi e le graduatorie di merito di cui agli articoli 68 e 69 della legge 29 marzo 1956, n. 288, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano la loro efficacia. Per le promozioni degli ufficiali compresi negli elenchi degli idonei e nelle graduatorie di merito anzidette si osservano le norme precedentemente in vigore.

Qualora al 31 dicembre 1965 non si raggiunga, per insufficienza di vacanze nel grado superiore, il numero delle promozioni stabilite dalla tabella n. 1, il ministro forma le vacanze ancora occorrenti, collocando in soprannumero agli organici, ai sensi del terzo e quarto comma del precedente articolo 37, gli ufficiali aventi maggiore permanenza nel grado e, a parità di permanenza, quelli più vicini al limite di età.

Ove il numero delle promozioni stabilite dalla tabella n. 1 sia superiore al numero degli ufficiali già valutati e dichiarati idonei il ministro ha facoltà di colmare tali vacanze con ulteriori promozioni. A dette promozioni si fa luogo mediante una valutazione suppletiva con i criteri stabiliti dall'articolo 65, comma secondo, della legge 29 marzo 1956, n. 288.

Le valutazioni per la formazione dei quadri di avanzamento dell'anno 1966, nonché le operazioni preliminari ai fini delle valutazioni stesse, sono effettuate secondo le norme della presente legge.

I quadri di avanzamento per l'anno 1966 saranno formati iscrivendo, con precedenza sugli altri e nel rispettivo ordine, gli ufficiali compresi nelle graduatorie ed elenchi di cui al secondo comma e non promossi per mancanza di posti.

(È approvato).

ART. 69.

Il servizio prestato dagli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di comando prescritti ai fini dell'avanzamento dalla legge 29 marzo 1956, n. 288, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di comando prescritti dall'articolo 27.

(È approvato).

ART. 70.

Per un periodo di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'avanzamento al grado di maggiore e di colonnello si prescinde dall'aver compiuto i periodi minimi di comando effettivo di reparto e di attribuzioni specifiche e dalla frequenza dei corsi di aggiornamento, previsti dall'articolo 27 della presente legge.

Per l'avanzamento degli ufficiali medici di polizia reclutati ai sensi dell'articolo 7, lettere a) e b), della legge 26 giugno 1962, n. 885, si prescinde per il periodo di cui al pre-

cedente comma dagli esami previsti dalla tabella n. 1 annessa alla presente legge.

(È approvato).

ART. 71.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti non valutato a norma dell'articolo 64 della legge 29 marzo 1956, n. 288, si applicano le disposizioni dell'articolo 38, esclusa la lettera b) del secondo comma, e le disposizioni seguenti.

L'ufficiale appartenente al grado nel quale l'avanzamento ha luogo a scelta, se giudicato idoneo o se riporti un punto di merito per cui risulti compreso, nella graduatoria con la quale è valutato, nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare, o per cui sarebbe stato promosso qualora lo stesso punto gli fosse stato attribuito in una delle graduatorie precedenti formate dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se la promozione avesse avuto luogo a suo tempo. La promozione è computata nel numero di quelle da effettuare per l'anno cui si riferisce la graduatoria in occasione della quale l'ufficiale è stato valutato.

(È approvato).

ART. 72.

L'ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospesa la promozione a norma dell'articolo 74 della legge 29 marzo 1956, n. 288, è valutato in occasione della valutazione da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

All'ufficiale si applicano le disposizioni della lettera a) del secondo comma dell'articolo 38 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, e le disposizioni di cui al secondo comma del precedente articolo 71 se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.

(È approvato).

ART. 73.

Agli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in soprannumero agli organici per effet-

to dell'articolo 4 della legge 27 febbraio 1963, n. 225, continuano ad applicarsi per l'avanzamento sino al grado di colonnello le disposizioni contenute in detto articolo, restando escluse dal computo delle vacanze considerate nel medesimo articolo quelle formate ai sensi del precedente articolo 37.

Gli ufficiali di cui al precedente comma, fino al grado di tenente colonnello incluso, non possono essere sottoposti a valutazione per l'avanzamento in applicazione della presente legge, né essere considerati ai fini della determinazione dell'aliquota di ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione.

(È approvato).

ART. 74.

All'ufficiale in servizio permanente effettivo nei cui confronti debba essere rinnovato, per un giudizio di avanzamento precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, il giudizio di avanzamento annullato d'ufficio o in seguito ad accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si applicano le disposizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 38 e al comma secondo dell'articolo 71.

(È approvato).

ART. 75.

Per i gradi ai quali, in conformità della tabella n. 1 annessa alla presente legge, le promozioni a scelta non vengono effettuate tutti gli anni, è computato ad ogni effetto il periodo di permanenza già trascorso nei gradi stessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

Per i gradi di cui al comma precedente, il ministro potrà formare all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, le vacanze previste dall'articolo 37, nel caso in cui gli appartenenti ai gradi stessi abbiano già maturato il periodo massimo di permanenza.

(È approvato).

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 76.

Dopo l'articolo 15 della legge 29 marzo 1956, n. 288, è inserito il seguente articolo 15-bis:

« La posizione di " a disposizione " è quella dell'ufficiale idoneo al servizio incon-

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

dizionato che, tolto definitivamente dai quadri organici in applicazione della legge di avanzamento, continua ad essere provvisto di impiego.

L'ufficiale a disposizione può essere impiegato nelle cariche previste per gli ufficiali in servizio effettivo, quando occorra sopprimere a deficienze organiche di ufficiali pari grado di tale posizione e per ogni altra necessità di servizio.

L'ufficiale collocato a disposizione permanente in detta posizione fino al raggiungimento del limite di età del grado conseguito in tale posizione ma non oltre quattro anni se nel servizio permanente effettivo sia stato non idoneo all'avanzamento.

All'ufficiale che cessa dal servizio permanente per aver raggiunto il periodo di quattro anni di cui al comma precedente si applicano le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali che cessano dal servizio permanente per età ».

(È approvato).

ART. 77.

L'articolo 13 della legge 29 marzo 1956, n. 288, è sostituito dal seguente:

« Le posizioni degli ufficiali in servizio permanente effettivo sono:

- a) servizio effettivo;
- b) a disposizione;
- c) aspettativa;
- d) sospensione dall'impiego ».

(È approvato).

Dò lettura dell'articolo 78:

ART. 78.

Per l'avanzamento degli ufficiali mantenuti in servizio ai sensi della legge 6 luglio 1962, n. 888, restano ferme le disposizioni dell'articolo 3 della legge stessa.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

RUSSO SPENA. Propongo di sostituire il testo dell'articolo 78 con il seguente:

« In deroga all'articolo 3 della legge 6 luglio 1962, n. 888, gli ufficiali trattenuti in servizio possono essere promossi maggiori anche prima che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo ».

L'avanzamento degli ufficiali mantenuti in servizio sarebbe così equiparato a quello degli ufficiali in servizio permanente effettivo, fer-

mo il limite al grado di maggiore da quella legge fissato.

PRESIDENTE. L'articolo 78 si richiama all'articolo 3 della legge n. 888 del 1962. L'onorevole Russo Spena propone che questo articolo sia modificato.

RUSSO SPENA. Con questa legge si esclude che in futuro si potessero fare assunzioni temporanee. Poi si sistemarono coloro che, assunti in tale maniera, erano stati trattenuti in servizio: si estesero le norme dell'articolo 6 della legge 11 luglio 1956 (che prevede che tali ufficiali possono conseguire l'avanzamento fino al grado di maggiore) a quegli ufficiali che, assunti in servizio temporaneo, erano poi stati definitivamente trattenuti in servizio (articolo 3, prima parte).

Il secondo comma, che riguarda l'avanzamento, in merito alle promozioni stabilisce che si accede « ...al grado di maggiore solo dopo che siano stati promossi gli ufficiali di pari grado ed anzianità appartenenti al corrispondente ruolo del servizio permanente effettivo ».

In effetti, al grado di maggiore non accede nessuno di questi ufficiali, perché i capitani non vengono tutti promossi. Praticamente, mentre con questo disegno di legge si prevede di fare arrivare questi ufficiali al grado di maggiore, di fatto si limita la loro carriera al grado di capitano.

L'equiparazione totale, a tutti gli effetti giuridici, fra questi ufficiali e quelli mantenuti in servizio permanente effettivo è stata ribadita dal Consiglio di Stato su espressa richiesta del Ministero dell'interno. Il parere che il Consiglio di Stato ha espresso l'11 febbraio 1955, cui ho accennato prima, stabilisce che gli ufficiali mantenuti in servizio di polizia sono ufficiali in servizio permanente effettivo, anche se appartenenti a ruoli in esaurimento.

L'unica difficoltà di questa proposta è che, naturalmente, anche questi capitani vanno a interferire con le promozioni del servizio permanente effettivo e ad aggravare la situazione di carenza già denunciata.

Con il Relatore e con il collega Di Gianantonio, proporrei un emendamento alla tabella n. 1, inteso a prevedere l'aggiunta delle seguenti due note:

1) una nota f), (da inserire accanto al n. 25), concernente le promozioni annuali al grado superiore per i capitani del ruolo ordinario, del seguente tenore: « f) Per sei anni a partire dal 1965 il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore sarà portato a 50. Le eccedenze organiche derivanti saranno rias-

sorbite con le vacanze che si formeranno per qualsiasi causa diversa dalle promozioni. Di tali eccedenze non si tiene conto ai fini della determinazione delle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento nel grado di tenente colonnello »;

2) una nota *g*), (da inserire dopo le parole: « un settantasettesimo della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni di ruolo »), del seguente tenore: « *g*) Per sei anni a partire dal 1965 il numero dei capitani non valutati da ammettere annualmente a valutazione sarà: 100 per ciascuno degli anni 1965 e 1966; 75 per ciascuno degli anni 1967 e 1968; 30 per ciascuno degli anni 1969 e 1970 ».

PRESIDENTE. Per accertarmi di aver compreso correttamente, chiedo al proponente se è esatta la seguente motivazione. Per gli ufficiali di pubblica sicurezza la legge prevede promozioni fino al grado di maggiore, mentre di fatto ciò non accade. Esiste in proposito una interpretazione ufficiale del Consiglio di Stato, nel senso di rendere attuabile la promessa contenuta nella legge stessa.

Al fine di rendere efficiente il diritto di arrivare al grado di maggiore, sancito da una legge — e corroborato dal parere del Consiglio di Stato — l'onorevole Russo Spena propone di emendare la tabella n. 1, nel senso di aumentare il numero dei maggiori, garantendo così l'attuazione del disposto di quella legge.

Leggo gli emendamenti, presentati per iscritto dagli onorevoli Russo Spena, Mattarelli Gino e Di Giannantonio:

TABELLA N. 1.

Alla voce « maggiore generale », alla quinta colonna sotto la voce « promozioni annuali al grado superiore », sostituire le parole: « uno ogni 6 anni », con le parole: « uno ogni 4 anni ».

Aggiungere la seguente nota *f*), da inserire accanto al n. 25, concernente le promozioni annuali al grado superiore per i capitani del ruolo ordinario:

« *f*) per tre anni a partire dal 1965 il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore sarà portato a 50.

Le eccedenze organiche derivanti saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno per qualsiasi causa diversa dalle promozioni e dai collocamenti in soprannumero. Di tali eccedenze non si tiene conto ai fini della determinazione delle aliquote di ruolo degli uffi-

ciali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento nel grado di tenente colonnello ».

Aggiungere quindi la seguente nota *g*), da inserire dopo le parole « 1/77 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni di ruolo », del seguente tenore:

« *g*) per sei anni a partire dal 1965 il numero dei capitani non valutati da ammettere annualmente a valutazione sarà: 100 per ciascuno degli anni 1965 e 1966; 75 per ciascuno degli anni 1967 e 1968; 30 per ciascuno degli anni 1969 e 1970 ».

Prego il Sottosegretario Ceccherini di voler esprimere il suo parere in proposito.

CECCHERINI, Sottosegretario di Stato per l'interno. L'onorevole Russo Spena propone che, per sei anni, a partire dal 1965, il numero dei capitani da promuovere al grado superiore passi da 25 a 50. Si tratta cioè di un provvedimento che interesserebbe il numero di 300 dei 410 capitani oggi in organico.

Dichiaro che non posso accogliere l'emendamento Russo Spena nel fatto: mi sembra che lo scopo di questo disegno di legge sia quello di adeguare la situazione degli ufficiali di pubblica sicurezza a quella degli ufficiali delle altre Forze armate, e che qui si modifichi il concetto adottato dalla legislazione vigente pre questo settore.

C'è però un altro punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione della Commissione: noi vogliamo ringiovanire il settore degli ufficiali delle guardie di pubblica sicurezza che, con il grado di capitano, non sono adibiti al servizio interno, ma soprattutto al servizio esterno.

C'è poi un altro ostacolo da superare: quello finanziario. Abbiamo dovuto sudare le tradizionali sette camicie per ottenere dal Tesoro i fondi necessari previsti per l'aumento degli impegni finanziari della nuova tabella dell'organico. Pur riconoscendo un certo fondamento nelle proposte fatte, non vedo come si possa superare questo ostacolo di carattere finanziario se non rinviando nuovamente il provvedimento alla Commissione Bilancio.

MATTARELLI GINO, Relatore. Avevo già detto nella relazione che, per quanto riguarda questo problema dell'avanzamento dei capitani, ritengo che la Commissione non possa non valutare anche sul piano umano la posizione di questi ufficiali che si trovano nella pressoché totale impossibilità di progredire nella carriera, per la ragione che sono ormai molto avanti con l'età, e vedono avvicinarsi il momento del collocamento a riposo senza

aver toccato il traguardo del grado di maggiore.

Mi pare che la Commissione non dovrebbe disattendere questa aspirazione, anche perché abbiamo ripetutamente dichiarato di voler venire incontro a questa legittima attesa. D'altra parte, questo provvedimento arriva con sedici anni di ritardo. C'è poi da dire che questi ufficiali iniziano la carriera non a 20 anni, come gli ufficiali delle altre Forze armate, ma a 30.

Ora, come osserva giustamente l'onorevole Sottosegretario, si profila il pericolo di dover rinviare il provvedimento alla Commissione Bilancio.

A dire la verità, io comincio ad essere contrario all'approvazione delle leggi a tamburo battente, con il pericolo che poi, magari fra tre o quattro mesi, si debbano approvare le solite leggi. Chiedo se non convenga rischiare di ritardare l'approvazione del disegno di legge, pur di risolvere questo problema in modo definitivo. È questo il punto che mi preoccupa, e che sottopongo all'attenzione dei colleghi della Commissione.

PRESIDENTE. Mi pare un oggettivo fatto procedurale quello per cui noi non possiamo votare emendamenti che comportino un aumento di spesa, senza il parere esplicito della Commissione Bilancio.

Personalmente ritengo (può darsi che il mio pensiero sia tecnicamente inesatto) che nell'articolo 84, che prevede la copertura, non era necessario parlare di lire 59.873.922 (soltanto nella contabilità dello Stato si possono trovare le 2 lire!).

Devo aggiungere che, a mio avviso, se la Commissione è convinta che questi emendamenti siano un atto di giustizia, essa debba dichiarare che o il provvedimento sia approvato con questi emendamenti, oppure no. Quello che ha detto l'onorevole Mattarelli è giusto, è esattissimo: noi riconosciamo l'urgenza della legge; però questa è un'urgenza globale. C'è una legge che dà diritto a questi ufficiali di diventare maggiori; si tratta di un atto di giustizia. Se la Commissione ne è convinta, sospenda il provvedimento, in attesa del necessario parere, facendo presente che questo disegno di legge per essere approvato deve avere anche questo riquadro di giustizia. Si tratta di rendere attuabile una legge che non ha acceso una speranza, ma ha costituito un diritto.

Aggiungo subito che lo stesso principio si applica ai tenenti generali: abbiamo tenenti generali di questo settore delle Forze

armate dello Stato, i quali vanno in pensione a 65 anni, come i tenenti generali delle specialità dell'esercito. Abbiamo maggiori generali che vanno in pensione a 62 anni, mentre i maggiori generali delle specialità ci vanno a 63. Non si capisce il perché di questa differenza.

Ma non è questo il tema del disegno di legge. Noi possiamo ovviare a questo fatto con l'approvazione dell'articolo 80, che dice che il tenente generale più anziano di grado assume la qualifica di Ispettore del Corpo e il tenente generale che lo segue per anzianità, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Ciò vuol dire che sono previsti più tenenti generali; con la tabella n. 1 invece non possiamo avere più di un tenente generale. Occorre fare in modo che per un cittadino italiano che inizia da giovane la carriera debba esserci una speranza abbastanza realizzabile di poter arrivare agli alti gradi, per far sì che i giovani entrino con una scelta consapevole e non giungano a questo Corpo dopo essere stati sconfitti in ogni altro campo.

Non escludo che un giorno, quanto prima, anche per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, si debba istituire il grado di generale di Corpo d'Armata.

In questo Corpo viene promosso un maggiore generale ogni sei anni, mentre nelle altre Forze armate, tali promozioni avvengono ogni quattro anni.

Chiedo scusa al collega Vestri se esprimo il mio pensiero, prima di dargli la parola. Ma vorrei più che altro esprimere un chiarimento. Visto che sugli emendamenti mi pare che si possa dire che la Commissione è concorde sarei dell'opinione che si possa trasmetterli alla Commissione Bilancio affinché esprima il suo parere.

Siamo di fronte ad un provvedimento che viene sollecitato dal Governo, e che ha una notevole urgenza. In fondo abbiamo votato quasi tutto; occorre soltanto un atto finale, formale. La Commissione verrà convocata quando sarà chiarito questo punto di giustizia, che mi pare indispensabile: se c'è una legge che dà il diritto ai capitani di diventare maggiori, mi pare che sia nostro dovere rendere questo diritto attuabile. Mi auguro che nelle more tra questa seduta e la successiva si trovi una formula che raggiunga lo scopo (non discuto sulla forma, ma sui principi): che per i maggiori generali si ottenga la parità con quelli degli altri corpi, e che venga assicurata ai capitani l'attuazione del diritto a diventare maggiori.

Se la Commissione è d'accordo, non continuiamo nella votazione degli articoli, ma ci fermiamo all'articolo 77. Gli emendamenti frattanto verranno trasmessi alla Commissione Bilancio. Prego il rappresentante del Governo di vedere, nel frattempo, come questi due principi possano essere attuati, e soprattutto di fornirci le cifre esatte circa il peso che queste modifiche avrebbero sul bilancio.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Io lamento che questi emendamenti siano stati presentati solo adesso, e non in precedenza, perché ci sarà una certa approssimazione nelle mie dichiarazioni.

Se per sei anni si intende aumentare da 25 a 50 i promuovendi al grado di maggiore, per quanto ho già detto in precedenza, ritengo che si urti notevolmente contro lo spirito che informa il disegno di legge in esame. Tuttavia desidero nello stesso tempo condividere l'opinione espressa dal Presidente della Commissione, dai proponenti e anche dal Relatore circa l'opportunità di risolvere un problema di giustizia.

Conoscendo in linea di massima la situazione dell'organico e della categoria dei capitani che sta a cuore ai proponenti degli emendamenti, proporrei di ridurre il termine previsto da 6 a 2 anni. Abbiamo in sostanza 50 capitani che potrebbero essere promossi secondo la nuova legge, e che in tal modo raggiungerebbero il grado di maggiore. Ma i vecchi capitani hanno la possibilità di essere promossi al grado di maggiore perché, secondo le norme generali...

RUSSO SPENA. I trattenuti in servizio non hanno alcuna possibilità.

GREPPI. Mi preoccupa proprio il presupposto del criterio di equità, così limpidamente affermato.

Comunque, a proposito dell'elevazione di un anno, io sono d'accordo se mi si assicura che in tal modo si raggiunge integralmente il fine che ci proponiamo, dal punto di vista dell'equità; sono, invece, contrario se si tratta di un piccolo compromesso, che realizzi soltanto in parte il risultato che vogliamo raggiungere.

VESTRI. Io non ho elementi concreti per apprezzare la bontà delle varie proposte. Credo però che la Commissione già altre volte, in epoca non sospetta, abbia espresso un voto; per coerenza, la Commissione dovrebbe richiamarsi ad esso per la soluzione di questo problema.

Non so quale sia la cifra esatta necessaria a sanare la situazione. Ho l'impressione però che sia la proposta Russo Spena, sia la proposta Ceccherini, prescindano da questo pun-

to di sostanza. Se fosse possibile, vorrei che fossero fatti degli accertamenti al riguardo.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Abbiamo 410 capitani; in questo modo ne favoriamo 50. Io mi assumo la responsabilità di impegnare il mio Ministero ad accettare questa proposta: per due anni vengano promossi 50 capitani. Occorre però l'approvazione della Commissione Bilancio.

Per quanto riguarda gli altri emendamenti, vorrei pregare i proponenti di ritirarli. L'articolo 80 non è in contrasto con le tabelle, perché c'è la posizione di riserva per quelli che abbiano superato il periodo di comando. È quindi possibile avere più di un tenente generale.

Mi rimetto al parere della Commissione per la proposta del Presidente di aumentare di un anno la permanenza in servizio dei maggiori generali e dei tenenti generali, perequando gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza con gli ufficiali dei Corpi specializzati.

PRESIDENTE. Credo di poter fornire dei dati; mi correggano se dico cose inesatte.

Per quanto riguarda i capitani, questo tema non concerne esattamente l'adeguamento con gli altri Corpi, perché è un caso eccezionale. Fino ad oggi sono entrati in carriera, come « anziani », persone che avevano il necessario titolo di studio ed avevano prestato servizio militare. Quindi non erano entrate a 18 anni nell'Accademia, e non avevano raggiunto a 20 anni il grado di sottotenente, ma erano entrate in età successiva. Costoro avevano tutti il diritto di arrivare fino al grado di maggiore; però, la disposizione di legge citata dall'onorevole Russo Spena, secondo la quale questi ufficiali non possono essere promossi fino a quando non sia stato promosso l'ultimo ufficiale in servizio permanente effettivo, consentiva di fatto l'elusione di questo diritto. Se allarghiamo l'organico, concediamo invece loro questa possibilità.

Il divario tra la proposta Russo Spena e quella del Governo è soltanto limitato al *quantum*. La prima vuole concedere a tutti la realizzazione del diritto di arrivare al grado di maggiore. La seconda, considerando che ci possono essere ufficiali assolutamente non idonei all'avanzamento, non vuole rendere questo automaticamente possibile a tutti per legge. Allora approviamo un allargamento che consenta di affermare questo diritto concreto, pur facendo una giusta selezione.

A me pare che l'impostazione del Governo sia giusta come principio: far sì che quella legge che dà il diritto di arrivare al grado di maggiore sia attuata, ma senza che diventi

un dovere dello Stato conferire il grado di maggiore anche a chi non abbia assolutamente alcun titolo per ottenerlo.

Si tratta quindi del *quantum*, e mi pare che su questo punto sia possibile trovare una formula di intesa, secondo giustizia.

Per quanto riguarda i maggiori generali, mi pare che ci siano da dire due cose: che i maggiori generali della polizia debbano andare in pensione a 63 anni, e non a 62; e che le promozioni avvengano una ogni quattro anni. Se il disegno di legge non fosse modificato, non ci sarebbe per costoro alcuna possibilità di giungere al grado di tenente generale. Invece, aumentando fino a 63 anni l'anzianità per andare in pensione, si faciliterebbe il raggiungimento del massimo grado; ma questo non è tema previsto dal progetto di legge che stiamo esaminando.

A proposito della parificazione con le altre Forze armate, c'è da osservare che stiamo esaminando una tabella nella quale il passaggio da maggiore a tenente generale avviene ogni sei anni, mentre per gli altri Corpi specializzati dell'esercito questo periodo è previsto in quattro anni. Quel tale principio che la Commissione aveva affermato, quindi, in questo caso non si attuerebbe.

Questi sono i termini del problema.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Debbo aggiungere che il problema dei capitani non riguarda soltanto i trattenuti in servizio, ma anche tutti gli altri ufficiali in servizio che hanno la speranza di progredire con una certa rapidità. Il problema sollevato dal collega Russo Spena riguarda i capitani trattenuti in servizio che vanno ad ingrossare il ruolo degli ufficiali di pubblica sicurezza in servizio permanente effettivo. Il problema è quindi particolarmente interessante per tutti gli ufficiali.

Vorrei che questo restasse agli atti della Commissione.

PRESIDENTE. A questo punto vorrei fare osservare due cose. La prima è che noi chiediamo che i maggiori generali vengano promossi uno ogni quattro anni. Mi rendo conto che qui esiste un problema di delicatezza: si tratta della gerarchia dello Stato, e particolarmente di quella militare. Comprendo che un conto può essere la posizione di tenente generale, che è il solo ad avere quel grado, ed un altro la posizione di quello, e non è il solo, che riveste per anzianità la carica di ispettore generale. Però devo dire che queste cose si verificano anche negli altri settori. La famosa quarta stelletta concessa ai generali di Corpo d'Armata, per qualche incarico

speciale, non toglie il grado di generale di Corpo d'Armata, ma è solo un'aggiunta che aumenta il prestigio.

Vi sono prefetti di prima e seconda classe; il capo della polizia è un prefetto di prima classe che, ricevendo l'investitura da parte del Governo, ricopre una carica politica che lo pone al disopra degli altri prefetti, di pari grado, magari più anziani.

Prego i presentatori degli emendamenti di volerne precisare l'esatto contenuto, perché possano essere presentati alla Commissione Bilancio.

MATTARELLI GINO, *Relatore*. Sono favorevole a questa soluzione, non solo perché è in armonia con il testo del disegno di legge, ma anche perché il problema dello spostamento da 62 a 63 anni cozzerebbe con l'adeguamento che vogliamo stabilire con le altre Forze armate. È vero che nei servizi dell'esercito (commissariato, veterinari, sanità, ecc.) il maggiore generale va in pensione a 63 anni; però è anche vero che facciamo riferimento al trattamento dell'arma dei carabinieri, nella quale il limite di età della pensione si raggiunge a 62 anni, per i maggiori generali, e, credo, a 65 per i tenenti generali.

PRESIDENTE. Io ringrazio l'onorevole Sottosegretario il quale, a nome del Governo, ha dichiarato di essere disposto ad accettare già una parte degli emendamenti proposti.

Si tratta ora di formularli tecnicamente. Prego l'onorevole Mattarelli di farlo, d'intesa con il Governo, in maniera che si sappia esattamente, che incidenza essi avrebbero dal punto di vista finanziario, e al fine di poterli trasmettere alla Commissione Bilancio.

È vero che nell'arma dei carabinieri il maggiore generale va in pensione a 62 anni; ma il tenente generale ci va a 64. In altri termini, non c'è un'assonanza precisa; ma mentre il tenente generale di polizia va in pensione a 65 anni, come gli specializzati dell'esercito, i maggiori generali vanno in pensione come i carabinieri, e non come gli specializzati.

RUSSO SPENA. D'intesa con il collega Di Giannantonio e con il Relatore, dichiaro di ritirare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 78 e di proporre in sua vece la soppressione dell'articolo stesso. Dichiaro inoltre di ritirare l'emendamento presentato alla tabella n. 1, annessa al disegno di legge, per quanto attiene alla formulazione della nota g) e di modificare la nota f) nel senso di ridurre il periodo previsto per la promozione dei capitani da anni 6 a 3, a far tempo dal 1965. Propongo infine di modificare l'articolo 84 nel

senso di elevare l'onere previsto dal disegno di legge in lire 59.873.922 in lire 70.000.000.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo in linea di massima con le modificazioni testé formulate dall'onorevole Russo Spena.

PRESIDENTE. Do lettura degli emendamenti presentati dai deputati Russo Spena, Mattarelli Gino e Di Giannantonio, che, dopo le ulteriori delucidazioni fornite, risultano del seguente tenore:

Sopprimere l'articolo 78.

All'articolo 84, sostituire le parole: « all'onere di lire 59.873.922 », con le parole: « all'onere di lire 70 milioni ».

Alla tabella n. 1, alla voce « maggiore generale », alla quinta colonna sotto la voce « promozioni annuali al grado superiore », sostituire le parole: « uno ogni 6 anni », con le parole: « uno ogni 4 anni ».

Aggiungere le seguente nota f), da inserire accanto al numero 2, concernente le promozioni annuali al grado superiore per i capitani del ruolo ordinario:

« f) per tre anni a partire dal 1965 il numero delle promozioni annuali al grado di maggiore sarà portato a 50.

Le eccedenze organiche derivanti saranno riassorbite con le vacanze che si formeranno per qualsiasi causa diversa dalle promozioni e dai collocamenti in soprannumero. Di tali eccedenze non si tiene conto ai fini della determinazione delle aliquote di ruolo degli ufficiali da valutare per la formazione dei quadri di avanzamento nel grado di tenente colonnello ».

Poiché l'approvazione degli emendamenti all'articolo 84, e alla tabella n. 1, nota f), importerebbe un aumento di spesa, ne pongo in votazione il principio base.

(È approvato).

Riservandomi di trasmettere alla V Commissione (Bilancio) i suddetti emendamenti, affinché ne valuti le conseguenze finanziarie, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 93.000.000 per la concessione di un contributo straordinario all'Istituto centrale di statistica destinato al ripianamento del disavanzo di gestione dell'esercizio 1961-62 (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2486).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa di lire 93.000.000 per la

concessione di un contributo straordinario all'Istituto centrale di statistica destinato al ripianamento del disavanzo di gestione dell'esercizio 1961-62 » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2486).

Su questo disegno di legge la Commissione Bilancio della Camera ha espresso parere favorevole.

Poiché il relatore, onorevole Dossetti, è assente, prego l'onorevole Mattarelli di voler brevemente illustrare, in sua vece, il disegno di legge.

MATTARELLI GINO. L'Istituto centrale di statistica riceve dallo Stato, un assegno annuo per il suo normale funzionamento ed anche un contributo straordinario disposto, volta per volta, con apposito provvedimento legislativo, per lavori di carattere particolare, quali censimenti o occasionali esigenze. Dal rendiconto della gestione risulta che l'assegno ordinario di lire 3.405.000.000, concesso per l'esercizio 1961-1962, è stato lievemente inferiore al fabbisogno; la differenza deriva dall'aumento del costo dei vari servizi e, particolarmente, della stampa di pubblicazioni periodiche dell'Istituto. Il disavanzo dell'amministrazione, con riferimento al 30 giugno 1962, appare della misura di 93.000.000. Per consentire all'Istituto di assestare la contabilità, relativa all'esercizio anzidetto, si rende necessaria la concessione di un contributo straordinario di pari importo. Il disegno di legge al nostro esame provvede in tal senso. Esso è già stato approvato dal Senato e noi lo raccomandiamo all'approvazione della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Avverto che non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, ne darò lettura e li porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

È autorizzata la spesa di lire 93.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore dell'Istituto centrale di statistica da destinare al ripianamento del disavanzo di gestione dell'esercizio 1961-62.

(È approvato).

ART. 2.

Alla spesa derivante dalla presente legge si farà fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1965, n. 64, a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 574 dello stato di previ-

sione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Rinvio della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Macchiavelli ed altri: Estensione dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 29 luglio 1957, n. 634, ai pescatori dell'alto Tirreno (1762).

PRESIDENTE. Il terzo punto dell'ordine del giorno reca la proposta di legge n. 1762, di iniziativa dei deputati Macchiavelli ed altri relativa alla « Estensione dei benefici di cui all'articolo 5 della legge 27 luglio 1957, n. 634, ai pescatori dell'alto Tirreno ».

Su richiesta del Ministro Pastore, impossibilitato per precedenti impegni ad intervenire, se non vi sono obiezioni, propongo di rinviare ad altra seduta la discussione del provvedimento.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati De Meo e De Pascalis: Estensione ai tenitori clandestini di scommesse delle misure di repressione contemplate dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (2007).

PRESIDENTE. Passiamo adesso al quarto punto dell'ordine del giorno, cioè alla proposta di legge n. 2007, di iniziativa dei deputati De Meo e De Pascalis, relativa all'« Estensione ai tenitori clandestini di scommesse delle misure di repressione contemplate dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ».

Ricordo che la proposta di legge, già esaminata in sede referente, è iscritta per la prima volta all'ordine del giorno in sede legislativa.

Invito il relatore, onorevole Botta, ad illustrare il provvedimento.

BOTTA, *Relatore*. La proposta di legge De Meo e De Pascalis, n. 2007, suggerisce una misura di prevenzione nei confronti dei tenitori clandestini di scommesse sulle gare ippiche, proponendo il divieto di frequentare i luoghi, dove si svolgono le corse e quelli ove si accettino scommesse sulle stesse, alle

persone ritenute dedite all'accettazione clandestina delle scommesse. Si tratta quindi di integrare la legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità. Come è detto nella relazione dei proponenti, l'esercizio delle scommesse sulle gare ippiche è, in ossequio all'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, subordinato a licenza di polizia e con legge 24 marzo 1942, n. 315, ne ha il monopolio l'U.N.I.R.E., cui sono affidati il controllo e la gestione per conto dello Stato. L'erario e l'U.N.I.R.E. ritraggono da tale gestione un gettito annuo di parecchi miliardi. Eliminare o quanto meno ridurre la piaga delle scommesse clandestine, particolarmente notevole sulle piazze di Roma e di Milano e negli stessi ippodromi, è un'azione legittima fondata sul rispetto della citata legge n. 315 e sulla tutela dell'interesse pubblico.

Ma v'è di più: ed è l'aspetto della pubblica moralità da salvaguardare per i notevoli inconvenienti che su questo piano dà luogo la deprecata illecita attività qui in discussione.

La legislazione francese che risale al 1891 prevedeva sin da allora le possibilità del verificarsi di scommesse clandestine prevenendone la proliferazione con pene pecuniarie e detentive notevolissime, con misure preventive di ammonizione e di diffida, con l'istituzione di un albo fotografico dei diffidati affisso agli ingressi degli ippodromi perché sia a loro impedito l'accesso nei recinti delle corse.

A mio avviso la proposta di legge merita l'accoglimento in quanto potrà contribuire a contenere il fenomeno dannoso se non ad eliminarlo. Sarebbe forse più produttivo, anziché un provvedimento estensivo della legge n. 1423, una rielaborazione della legge 24 marzo 1942, n. 315, purché l'U.N.I.R.E. assuma un servizio ispettivo autonomo di controllo, oggi svolto dalla Società di corse. Appare infine opportuna, a mio avviso, la modifica del titolo, sostituendo alle parole « misure di repressione », le parole « misure di prevenzione » e la soppressione dell'articolo 2, visto che quanto ivi disposto è già previsto nell'articolo 1 del provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Concordo con il Relatore.

PRESIDENTE. Passiamo quindi all'esame degli articoli.

IV LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 14 LUGLIO 1965

Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, si applicano anche nei confronti di coloro che esercitano abusivamente scommesse nelle corse.

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Alle persone che per il loro comportamento siano ritenute dedite ad esercitare abusivamente scommesse nelle corse, la misura di prevenzione può essere limitata al divieto di frequentare i luoghi dove si svolgono tali corse e quelli dove si accettino scommesse sulle stesse.

Ricordo che dal Relatore, è stata proposta la soppressione di questo secondo articolo.

Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2.

(Non è approvato).

L'emendamento soppressivo dell'articolo testé citato s'intende quindi accolto e la proposta di legge resta quindi formulata in un articolo unico.

Ricordo infine che il Relatore ha proposto un emendamento, al titolo del provvedimento, inteso a sostituire la parola « repressione » con la parola « prevenzione ».

Pongo in votazione il citato emendamento.

(È approvato).

Il titolo della proposta di legge resta pertanto così formulato: « Estensione ai tenitori clandestini di scommesse delle misure di prevenzione contemplate dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ».

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge n. 2486 e sulla proposta di legge n. 2007, esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 93 milioni per la concessione di un contributo straordinario all'Istituto centrale di statistica destinato al ripianamento del disavanzo di gestione dell'esercizio 1961-62 » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (2486):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

e sulla proposta di legge:

DE MEO e DE PASCALIS: « Estensione ai tenitori clandestini di scommesse delle misure di prevenzione contemplate dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 » (2007):

Presenti e votanti	28
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alatri, Amodio, Bisantis, Botta, Carli, Miotti Amalia, Cattaneo, Petrini Giannina, Conci Elisabetta, Di Giannantonio, Dossetti, Fasoli, Gagliardi, Gambelli Fenili, Greppi, Jacazzi, Lombardi Ruggero, Mattarelli Gino, Matteotti, Maulini, Pagliarini, Paolicchi, Russo Spena, Sangalli, Scalfaro, Semeraro, Servadei, Simonacci, Vestri e Viviani Luciana.

Sono in congedo:

Dal Canton Maria Pia e Rampa.

La seduta termina alle 12,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO